SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1507-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRARA SALUTE)

Comunicata alla Presidenza il 1° aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(Imposte dirette - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge autorizza la ratifica della Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984, con la quale l'Italia e la Repubblica di Sri Lanka si accordano allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali. Si tratta d'un accordo rilevante in vista della definizione di una complessa materia di grande interesse per garantire e accrescere la competitività dei nostri operatori in quella Repubblica di Sri Lanka.

Il patto segue le linee di analoghi accordi stipulati dall'Italia con altri Paesi in via di sviluppo, con le particolarità derivate dalla necessità di tener conto delle peculiarità del sistema fiscale cingalese. Così, tra le imposte italiane è esclusa l'ILOR, non essendovene una analoga nell'ordinamento dello Sri Lanka, mentre è prevista, nel caso dell'istituzione di una imposta sul patrimonio — nello Sri Lanka già esistente — la possibilità di applicazione della Convenzione a detta imposta. A salvaguardia dei nostri interessi sono state inserite nel Protocollo aggiuntivo clausole con le quali la controparte s'impegna ad applicare all'Italia il trattamento della nazione più favorita. La Convenzione entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, ma i suoi effetti decorreranno dal 1° gennaio 1978; se ne raccomanda pertanto l'approvazione sollecita, tenendo anche conto del parere senza riserve espresso dalle Commissioni 5ª e 6ª.

FERRARA SALUTE, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

21 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO POPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzinone di cui al precedente articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. *Identico.*